



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.03.2004
COM(2004)218 definitivo

2004/0070(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006

{SEC(2004)370}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e la Repubblica democratica del Madagascar scadrà il 21 maggio 2004. Il nuovo protocollo, che fissa le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque malgасhe per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, è stato siglato tra le due parti l'8 settembre 2003.

Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per 40 tonniere con reti a circuizione e 40 pescherecci con palangari di superficie.

La contropartita finanziaria è fissata in 825 000 euro l'anno e comprende 11 000 tonnellate annue di catture di tonnidі nelle acque malgасhe. Gran parte di questo importo (505 000 euro l'anno) è destinata ad azioni specifiche, quali programmi scientifici e di formazione, il sostegno a un sistema di controllo e sorveglianza, il sostegno allo sviluppo della pesca tradizionale ecc.

Questo nuovo protocollo si inserisce in maniera coerente nel quadro degli accordi sulla pesca del tonno stipulati dalla Comunità con alcuni paesi dell'Oceano Indiano, sottolineando tuttavia l'importanza della pesca responsabile e sostenibile, e consente di promuovere un rapporto di partenariato imperniato sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari della politica nazionale del Madagascar in materia di pesca. A tal fine sono state introdotte alcune nuove disposizioni: i) la clausola di esclusiva, che vieta l'esistenza di licenze private o altri accordi privati paralleli all'accordo di pesca comunitario; ii) un piano dettagliato delle azioni specifiche, con l'indicazione di uno scadenzario e degli obiettivi previsti; iii) disposizioni sul VMS (*Vessel Monitoring System* - sistema di localizzazione via satellite) che rafforzano il controllo delle navi operanti nelle acque malgасhe, in particolare la trasmissione ogni ora con rotta e velocità; iv) la clausola sociale d'applicazione per i marinai locali imbarcati sulle navi comunitarie; v) una sezione dedicata alle sanzioni imposte in caso di violazione delle disposizioni del protocollo e del suo allegato; vi) una sezione relativa alla tutela dell'ambiente marino e delle specie protette.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti, mediante regolamento, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e le relative condizioni tecniche e finanziarie concordate tra la CE e il Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Una procedura distinta è prevista per la proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar², le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, l'8 settembre 2003 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 73 del 18.3.1986, pag. 26.

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- a) tonniere con reti a circuizione:
 - Spagna 22 unità
 - Francia 16 unità
 - Italia 2 unità
- b) pescherecci con palangari di superficie:
 - Spagna 24 unità
 - Francia 10 unità
 - Portogallo 6 unità

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca malgascia secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001³.

³ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono concesse licenze che autorizzano a pescare nella zona di pesca malgascia 40 tonniere congelatrici con reti a circuizione e 40 pescherecci con palangari di superficie.

Inoltre, su richiesta della Comunità, potranno essere concesse autorizzazioni ad altre categorie di navi da pesca a condizioni da definire nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca del tonno nella zona di pesca del Madagascar soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

Articolo 2

1. L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato in 825 000 euro l'anno (di cui 320 000 euro a titolo di compensazione finanziaria, da versare entro il 30 settembre per il primo anno ed entro il 30 aprile per il secondo e il terzo anno, e 505 000 euro da destinare alle azioni di cui all'articolo 3 del protocollo).

La compensazione finanziaria da versare per il primo anno di applicazione del protocollo (dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004) ammonta tuttavia a 196 385 euro in seguito alla detrazione dell'importo corrispondente al periodo dal 1° gennaio 2004 al 20 maggio 2004, già versato nell'ambito del protocollo precedente.

2. La contropartita finanziaria comprende 11 000 tonnellate annue di catture di tonnidi nelle acque malgasce; se il volume delle catture di tonnidi effettuate dalle navi comunitarie nella zona di pesca malgascia supera detto quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1.
3. La compensazione finanziaria è versata su un conto, indicato dalle autorità malgasce, aperto presso il Tesoro pubblico.

Articolo 3

1. Per garantire lo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile, le due parti incoraggiano nel reciproco interesse un partenariato volto a promuovere in particolare una migliore conoscenza delle risorse alieutiche e delle risorse biologiche, il controllo delle attività di pesca, lo sviluppo della pesca artigianale, le comunità di pescatori e la formazione.
2. Sull'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1 saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 505 000 euro ripartito come segue:
 - a) finanziamento di programmi scientifici malgasci volti a migliorare le conoscenze sulle risorse alieutiche per assicurarne la gestione sostenibile: 90 000 euro; su richiesta del governo malgascio, detta partecipazione può assumere la forma di un contributo alle spese per riunioni internazionali volte a migliorare tali conoscenze e la gestione delle risorse alieutiche;
 - b) sostegno ad un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca: 267 000 euro;
 - c) finanziamento di borse di studio e tirocini di formazione e sostegno alla formazione della gente di mare: 60 000 euro;
 - d) sostegno allo sviluppo della pesca tradizionale: 68 000 euro;
 - e) aiuto alla gestione degli osservatori: 20 000 euro.
3. Gli importi di cui alle lettere a), b), d) ed e) sono pagati al ministero responsabile per la pesca e versati sui conti bancari delle autorità malgasce competenti dopo la presentazione alla Commissione europea di un piano annuale dettagliato con l'indicazione di uno scadenziario e degli obiettivi previsti per ciascuna di dette azioni specifiche, entro il 30 settembre 2004 per il primo anno ed entro il 30 aprile per il secondo ed il terzo anno. Il piano annuale deve pervenire ai servizi della Commissione europea entro il 31 luglio 2004 per il primo anno ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi. Per il primo anno, tuttavia, il piano deve riguardare soltanto il periodo dal 21 maggio al 31 dicembre 2004.

La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al ministero responsabile per la pesca eventuali informazioni complementari ritenute necessarie.
4. Gli importi di cui alla lettera c) sono pagati al ministero responsabile per la pesca e versati sui conti bancari da esso indicati sulla base delle spese sostenute.

5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo le autorità malgasce competenti trasmettono alla Commissione europea una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi destinati alle azioni di cui al paragrafo 2, sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al ministero responsabile per la pesca eventuali informazioni complementari. In funzione della realizzazione effettiva delle azioni, previa consultazione delle autorità malgasce competenti nell'ambito di una riunione della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, la Commissione europea può riesaminare i pagamenti di cui sopra.

Articolo 4

In caso di mancata esecuzione da parte della Comunità europea dei pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, il Madagascar può sospendere l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 5

Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar, la Comunità europea, previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell'articolo 4 dell'accordo è prorogata di una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DEL TONNO NELLA ZONA DI PESCA MALGASCIA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

La procedura per la richiesta e il rilascio delle licenze che autorizzano le navi della Comunità europea a pescare nelle acque malgasce è la seguente.

a) Tramite il proprio rappresentante nel Madagascar, la Commissione europea presenta contemporaneamente alle autorità malgasce:

- una domanda di licenza per ciascuna nave, formulata dall'armatore che intende esercitare un'attività di pesca in base al presente accordo, entro il 1° dicembre che precede l'anno di validità della licenza.

In deroga alla disposizione che precede, gli armatori che non hanno presentato la domanda di licenza entro il 1° dicembre possono farlo nell'anno civile in corso, non meno di 30 giorni prima della data di inizio delle attività di pesca. In tal caso gli armatori pagheranno un importo pari ai canoni per l'intero anno indicati al punto 2, lettera b).

- Una domanda annuale di autorizzazione preventiva all'accesso nelle acque territoriali malgasce; tale autorizzazione è valida per la durata della licenza.

La domanda di licenza va compilata sul formulario appositamente predisposto dal Madagascar secondo il modello riportato nell'appendice 1 e deve essere corredata della prova del pagamento dell'anticipo a carico dell'armatore.

b) La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile.

Tuttavia in caso di forza maggiore, su richiesta della Commissione europea la licenza rilasciata per una nave è sostituita da una nuova licenza per un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave che essa sostituisce. Tramite la delegazione della Commissione europea nel Madagascar, l'armatore della nave da sostituire consegna la licenza annullata al ministero malgascio competente per la pesca marittima.

La nuova licenza menziona:

- la data del rilascio;
- il fatto che la nuova licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.

Per il periodo di validità residuo non è dovuto alcun canone del tipo previsto all'articolo 5 dell'accordo.

- c) La licenza è rilasciata dalle autorità malgasce al rappresentante della Commissione europea nel Madagascar.
- d) La licenza deve essere tenuta sempre a bordo; tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità malgasce, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità malgasce incaricate del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta può essere ottenuta via fax una copia della stessa; tale copia è conservata a bordo.
- e) Gli armatori di tonniere devono essere rappresentati da un raccomandatario nel Madagascar.
- f) Prima dell'entrata in vigore del protocollo, le autorità malgasce comunicano alla delegazione della Commissione europea nel Madagascar tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni e degli anticipi.

2. VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE

- a) In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 dell'accordo, le licenze sono valide per un anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Esse sono rinnovabili. Tuttavia nel primo anno di applicazione del protocollo (dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), per le navi che il 1° gennaio 2004 sono in possesso di licenza concessa nell'ambito del protocollo precedente fino al 20 maggio 2004, la licenza rimane valida fino a tale data.
- b) Il canone è fissato a 25 euro per tonnellata pescata nelle acque poste sotto la giurisdizione malgascia. Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato al Tesoro pubblico malgascio di un importo annuo di 2 800 euro per tonniere con reti a circuizione, di 1 750 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL e di 1 200 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL. Tali anticipi corrispondono rispettivamente ai canoni dovuti per 112 tonnellate, 70 tonnellate e 48 tonnellate di catture annue nella zona di pesca malgascia.

Tuttavia nel primo anno di applicazione del protocollo (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004), per le navi che il 1° gennaio 2004 sono in possesso di una licenza concessa nell'ambito del protocollo precedente fino al 20 maggio 2004, gli anticipi per il periodo rimanente del primo anno (dal 21 maggio 2004 al 31 dicembre 2004) sono fissati nel modo seguente:

- per le tonniere con reti a circuizione: 1 720 euro;
- per i pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL: 1 091 euro;
- per i pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL: 735 euro.

3. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E COMPUTO DEI CANONI

- a) Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca malgascia nell'ambito del presente accordo devono comunicare i dati sulle proprie catture al Centro di sorveglianza della pesca malgascio tramite la delegazione della Commissione europea nel Madagascar secondo le modalità descritte di seguito.

Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie compilano una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca malgascia. I formulari sono inviati alle autorità competenti di cui sopra entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di validità delle licenze.

I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave. Sono tenute alla compilazione del formulario tutte le navi che hanno ottenuto una licenza, anche nel caso in cui non abbiano effettuato catture.

- b) Il computo dei canoni dovuti per l'anno civile trascorso è effettuato dalla Commissione europea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di validità delle licenze, detraendo gli anticipi e i canoni indicati al punto 2, lettera b). Tale computo dei canoni si basa sul computo delle catture, a sua volta effettuato in base alle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermato dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri della Comunità europea, quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'*Institut Français de Recherche pour l'exploitation de la Mer* (IFREMER), l'*Instituto Español de Oceanografía* (IEO) e l'*Instituto Português de Investigação Marítima* (IPIMAR) e dall'istituto competente malgascio, l'Unità statistica tonniera di Antsiranana (USTA).

Il computo dei canoni, effettuato dalla Commissione europea, viene trasmesso per conferma al Centro di sorveglianza della pesca malgascio, il quale ha trenta giorni di tempo per comunicare eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine il computo dei canoni è inviato agli armatori.

In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo per effettuare il computo definitivo dei canoni, che viene quindi comunicato agli armatori.

Gli eventuali pagamenti supplementari sono effettuati dagli armatori alle autorità malgasce responsabili per la pesca entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo dei canoni.

Se l'importo che risulta dal computo dei canoni è inferiore all'importo dell'anticipo di cui al punto 2, lettera b), la somma residua corrispondente non viene rimborsata all'armatore.

4. COMUNICAZIONI

Il comandante notifica con almeno tre ore di anticipo al Centro di sorveglianza della pesca malgascio, via radio (frequenza duplex 8755 Tx 8231 Rx USB), via fax (n. 261 - 20 - 22 49014) o per posta elettronica (csp-mprh@dts.mg) con conferma, l'intenzione di entrare con la propria nave nella zona di pesca malgascia o di uscire da tale zona.

Al momento di notificare l'intenzione di entrare nella zona, egli notifica altresì i quantitativi stimati delle catture a bordo, anche se non sono state effettuate catture.

Al momento di notificare l'intenzione di uscire dalla zona, egli notifica infine i quantitativi stimati delle catture effettuate durante la permanenza nella zona di pesca malgascia.

La comunicazione via radio si effettua negli orari e nei giorni considerati lavorativi nel Madagascar.

Gli stessi obblighi sono imposti alle navi da pesca comunitarie che hanno intenzione di sbarcare in un qualsiasi porto malgascio.

5. OSSERVATORI

Su richiesta del ministero responsabile per la pesca, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore, al quale viene riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal ministero responsabile per la pesca, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni. I compiti specifici dell'osservatore sono indicati nell'appendice 3.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite dal ministero responsabile per la pesca, rappresentato dal Centro di sorveglianza della pesca malgascio.

Con almeno due (2) giorni di anticipo, l'armatore o il suo raccomandatario informa il Centro di sorveglianza della pesca malgascio dell'arrivo della nave in un porto malgascio in vista dell'imbarco dell'osservatore.

L'armatore versa al governo malgascio (Centro di sorveglianza della pesca), tramite il raccomandatario, 20 euro per ogni giornata trascorsa da un osservatore a bordo di una nave tonniera con reti a circuizione o di un peschereccio con palangari di superficie.

Le spese sostenute per raggiungere il porto di imbarco malgascio sono a carico del governo malgascio. Le spese per gli spostamenti dell'osservatore fuori dal Madagascar sono a carico dell'armatore. Potranno essere imbarcati osservatori su non più del 30% delle navi comunitarie operanti nella zona di pesca malgascia. La durata dell'imbarco dell'osservatore dipende dalla durata della bordata nella zona di cui trattasi. Ove una nave da pesca comunitaria non si rechi in un porto malgascio per prendere a bordo un osservatore, l'imbarco dell'osservatore sarà effettuato da una nave pattuglia del Centro di sorveglianza della pesca malgascio.

Il luogo in cui effettuare il trasbordo dell'osservatore e le spese di trasferimento relative sono fissati di comune accordo con il Centro di sorveglianza della pesca malgascio; le spese sono a carico dell'armatore.

Il trasbordo in mare dell'osservatore su un'altra nave sarà effettuato di comune accordo tra il comandante e il Centro di sorveglianza della pesca malgascio.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo. In caso di rinvio dell'armamento della nave, l'armatore si assumerà le spese di vitto e alloggio dell'osservatore fino al suo imbarco effettivo.

6. IMBARCO DI MARINAI

- a) In tutta la flotta delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie, per tutta la durata della campagna nella zona di pesca malgascia sono imbarcati permanentemente almeno 40 marinai malgasci. Il salario dei marinai imbarcati è stabilito di comune accordo tra i raccomandatari degli armatori e gli interessati. Tale salario deve includere il regime di previdenza sociale.

I contratti di assunzione di questi marinai sono stipulati tra i raccomandatari e gli interessati.

Un elenco dettagliato dei marinai malgasci imbarcati (con il nome, la durata dell'imbarco, il salario ecc.) deve pervenire al ministero responsabile per la pesca entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di validità della licenza.

Se l'intera flotta delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie non riesce ad imbarcare 40 marinai, gli armatori che non hanno imbarcato marinai sono tenuti a pagare un compenso per i marinai non imbarcati, la cui entità sarà stabilita dalla commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo e che sarà proporzionale alla durata della campagna di pesca nella zona di pesca malgascia. Tale somma verrà destinata alla formazione di pescatori malgasci e sarà versata su un conto il cui numero sarà comunicato ai raccomandatari, con copia alla delegazione della Commissione europea nel Madagascar.

- b) La Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi dell'UE, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

I contratti di lavoro dei marinai locali, di cui sarà consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti con il consenso delle autorità locali competenti. Tali contratti garantiranno ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni. Le condizioni di retribuzione dei pescatori locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi malgasci e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

Se il datore di lavoro è un'impresa locale, il contratto di assunzione dovrà specificare il nome dell'armatore e lo Stato di bandiera.

L'armatore garantisce al marinaio locale imbarcato condizioni di vita e di lavoro a bordo simili a quelle di cui godono i marinai dell'UE.

7. ZONE DI PESCA

Le zone di pesca accessibili alle navi della Comunità sono tutte le acque soggette alla giurisdizione malgascia situate ad oltre 12 miglia marine dalla costa.

Qualora il ministero responsabile per la pesca decida di installare dispositivi sperimentali di richiamo del pesce, ne informa la Commissione europea e i raccomandatori degli armatori interessati indicando le coordinate geografiche di detti dispositivi.

A partire dal trentesimo giorno dopo tale notifica è vietato accostarsi a meno di 1,5 miglia da detti dispositivi. Il loro eventuale smantellamento deve essere comunicato immediatamente alle stesse parti.

8. ISPEZIONE E SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Le navi titolari di una licenza permettono ed agevolano l'accesso a bordo e l'espletamento dei compiti di ogni funzionario, debitamente autorizzato dalla Repubblica del Madagascar, incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca.

9. CONTROLLO VIA SATELLITE

La Repubblica del Madagascar ha istituito un sistema di sorveglianza delle navi (VMS) che applica alla propria flotta ed intende estendere, su base non discriminatoria, a tutte le navi che pescano nella propria zona di pesca; d'altro canto, in forza della normativa comunitaria, dal 1° gennaio 2000 le navi comunitarie sono già soggette ad un controllo via satellite ovunque si trovino. Si raccomanda pertanto che le autorità nazionali degli Stati di bandiera e della Repubblica del Madagascar effettuino, secondo le modalità indicate di seguito, un controllo via satellite delle navi che pescano nell'ambito dell'accordo.

- 1) Ai fini della sorveglianza via satellite le autorità malgasce comunicano alla parte comunitaria le coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar (cfr. tabella I). La carta relativa alla tabella delle coordinate è riportata nell'appendice 4.

Le autorità malgasce trasmettono queste informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico nel sistema WGS-84 *datum*.

- 2) Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.
- 3) La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99%.
- 4) Ogniquale volta una nave che pesca nell'ambito dell'accordo e che è soggetta alla sorveglianza via satellite in forza della legislazione comunitaria entra in una zona di pesca della Repubblica del Madagascar, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione al Centro di sorveglianza della pesca malgascio ad intervalli massimi di un'ora (latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.
- 5) I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25, senza alcun protocollo supplementare. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale seguendo il formato della tabella II.

- 6) In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di sorveglianza permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al centro di controllo dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 4. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale alle ore 6, alle ore 12 e alle ore 18 (ora locale del Madagascar) per tutta la permanenza della nave nella zona di pesca malgascia. Detto rapporto di posizione globale comprenderà i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave su base oraria secondo le modalità di cui al punto 4.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera o il peschereccio invia immediatamente questi messaggi al Centro di sorveglianza della pesca malgascio. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita non appena la nave termina la propria bordata oppure entro un termine massimo di un mese. Scaduto tale termine, la nave in questione non potrà intraprendere una nuova bordata finché l'attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.

- 7) I centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nelle acque malgasce ad intervalli di 2 ore. Qualora la sorveglianza delle navi non avvenga secondo le modalità previste, il Centro di sorveglianza della pesca malgascio ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 6.
- 8) Qualora il Centro di sorveglianza della pesca malgascio constati che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, l'altra parte ne viene immediatamente informata.
- 9) I dati relativi alla sorveglianza comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità malgasce, della flotta comunitaria che pesca nell'ambito dell'accordo di pesca CE/Madagascar. Questi dati non possono essere comunicati a terzi per alcun motivo.
- 10) Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi quanto prima alle disposizioni in materia di messaggi previste ai punti 4 e 6 e comunque entro i 6 mesi successivi all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.
- 11) Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull'attrezzatura utilizzata per la sorveglianza via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.
- 12) Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

Tabella I

**Coordinate (latitudine e longitudine) della
zona di pesca (ZP) del Madagascar**

(cfr. la cartina geografica acclusa nell'appendice 4)

	Coordinate in gradi decimali		Coordinate in gradi sessag. (gradi e minuti primi)	
Rif.	X	Y	X	Y
A	49.40	-10.3	49° 24'E	10° 18'S
B	51	-11.8	51° 0'E	11° 48'S
C	53.3	-12.7	53° 18'E	12° 42'S
D	52.2	-16.3	52° 12'E	16° 18'S
E	52.8	-18.8	52° 48'E	18° 48'S
F	52	-20.4	52° 0'E	20° 24'S
G	51.8	-21.9	51° 48'E	21° 54'S
H	50.4	-26.2	50° 24'E	26° 12'S
I	48.3	-28.2	48° 18'E	28° 12'S
J	45.4	-28.7	45° 24'E	28° 42'S
K	41.9	-27.8	41° 54'E	27° 48'S
L	40.6	-26	40° 36'E	26° 0'S
M	41.8	-24.3	41° 48'E	24° 18'S
N	41.6	-20.8	41° 36'E	20° 48'S
O	41.4	-19.3	41° 24'E	19° 18'S
P	43.2	-17.8	43° 12'E	17° 48'S
Q	43.4	-16.9	43° 24'E	16° 54'S
R	42.55	-15.6	42° 33'E	15° 36'S
S	43.15	-14.35	43° 9'E	14° 21'S
T	45	-14.5	45° 0'E	14° 30'S
U	46.8	-13.4	46° 48'E	13° 24'S
V	48.4	-11.2	48° 24'E	11° 12'S

Tabella II

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema – indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese
Stato di bandiera	FS	F	
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio "POS"
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave – Numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave – Numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e primi E/O GGGMM (WGS-84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodo
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema – Indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione;
- un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato;

I dati facoltativi vanno inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

10. TRASBORDI

In caso di trasbordo di pesci, le tonniere congelatrici con reti a circuizione consegnano a una società o a un organismo designato dalle autorità malgasce competenti per la pesca i pesci che non conservano.

11. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Gli armatori della Comunità che operano nella zona di pesca malgascia cercheranno di privilegiare la prestazione di servizi malgasci (carenaggio, movimentazione, bunkeraggio, deposito ecc.).

Le autorità del Madagascar stabiliranno con i beneficiari dell'accordo le condizioni di utilizzo delle attrezzature portuali.

12. SANZIONI

Ogni violazione delle disposizioni del presente protocollo e della normativa malgascia in materia di pesca è passibile delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Madagascar.

Entro un termine massimo di 48 ore la Commissione europea dev'essere informata per iscritto di qualsiasi sanzione applicata nei confronti di qualsiasi nave comunitaria e delle circostanze pertinenti.

13. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

a) Trasmissione delle informazioni

Entro un termine massimo di 48 ore il ministero responsabile per la pesca malgascio informa per iscritto la delegazione della Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo, effettuato nella zona di pesca del Madagascar, di una nave da pesca comunitaria operante nell'ambito dell'accordo e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione della Commissione europea e lo Stato di bandiera vengono inoltre tenuti al corrente delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.

b) Risoluzione del fermo

In base alle disposizioni della legge sulla pesca e dei relativi regolamenti, l'infrazione può essere definita:

- mediante procedura transattiva: in tal caso l'importo dell'ammenda applicata è determinato, in conformità delle disposizioni di legge, all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa malgascia;
- in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva, secondo le disposizioni previste dalla legge malgascia.

c) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- una volta espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva su presentazione della relativa ricevuta, oppure
- una volta depositata una cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito della cauzione.

14. TUTELA DELL'AMBIENTE

Per tutelare l'ambiente le due parti si impegnano a:

- rispettare il divieto per ogni nave di scaricare nella zona di pesca malgascia idrocarburi e loro derivati, materie plastiche e rifiuti domestici;
- promuovere in seno alla IOTC l'esercizio di una pesca responsabile e garantire la gestione razionale e la conservazione degli stock di tonnidì;
- rispettare il divieto di catturare le specie protette, quali la balena, il delfino, la tartaruga e gli uccelli marini.

La Commissione europea è incaricata di comunicare al ministero responsabile per la pesca qualsiasi anomalia connessa all'ambiente commessa dalle navi che pescano nella zona di pesca malgascia.

Appendice 1

FORMULARIO PER LA DOMANDA DI LICENZA

1. Nuova domanda o rinnovo:
2. Nome della nave e bandiera:
3. Periodo di validità: dal al
4. Nome dell'armatore:
5. Indirizzo e numero di fax dell'armatore:
.....
6. Nome e indirizzo del noleggiatore (se diverso dall'armatore):
7. Nome e indirizzo del rappresentante ufficiale nel Madagascar:
8. Nome del comandante della nave da pesca:
9. Tipo di peschereccio:
10. Numero di immatricolazione:
11. Identificazione esterna della nave:
12. Porto e paese di registrazione:
13. Lunghezza e larghezza fuori tutto della nave:
14. Stazza lorda e stazza netta della nave:
15. Marca e potenza del motore principale:.....
16. Potenza di congelazione (t/g):
17. Capacità di stivaggio (m³):
18. Indicativo di chiamata e frequenza:
19. Altre apparecchiature di comunicazione (telex, fax):
20. Attrezzature per la pesca:
21. Numero dei membri dell'equipaggio ripartiti per nazionalità:
22. Numero della licenza di pesca (in caso di rinnovo allegare la licenza):
.....

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte e si impegna a conformarvisi.

.....
(timbro e firma dell'armatore)

.....
(Data)

Appendice 2

FORMULARIO PER LA DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

Nome della nave:		Stazza lorda:		Partenza:	Mese	Giorno	Anno	Porto	Palangari Esca viva Cianciolo Rete da traino Altri
Stato di bandiera:		Capacità (TM):							
Numero di immatricolazione:		Comandante:		Ritorno:					
Armatore:		Numero dei membri dell'equipaggio:							
Indirizzo:		Data del rapporto:							
		Autore del rapporto:		Numero di giorni in mare:		Numero di giorni di pesca:		Numero della bordata:	
						Numero di cale effettuate:			

[illegible]

Osservazioni

1 – Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.

2 – Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna.

3 - Per "giorno" si intende il giorno di posizionamento del palangaro.

4 – Il settore di pesca è riferito alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.

5 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) va completata solo alla fine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.

6 – Tutte le informazioni qui riportate devono restare strettamente riservate.

Appendice 3

IMBARCO DI OSSERVATORI

Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie autorizzati a pescare nella zona di pesca malgascia prendono a bordo un osservatore del Centro di sorveglianza della pesca malgascio munito di tessera professionale e di libretto marittimo. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal Centro di sorveglianza della pesca malgascio, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni.

A bordo l'osservatore:

1. osserva, registra e riferisce le attività di pesca delle navi nella zona di pesca malgascia;
2. verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
3. procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
4. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
5. raccoglie i dati sulle catture effettuate nella zona di pesca durante la sua permanenza a bordo;
6. prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
7. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;
8. redige una relazione sulla bordata che viene trasmessa al Centro di sorveglianza della pesca del Madagascar, con copia alla delegazione della Commissione europea.

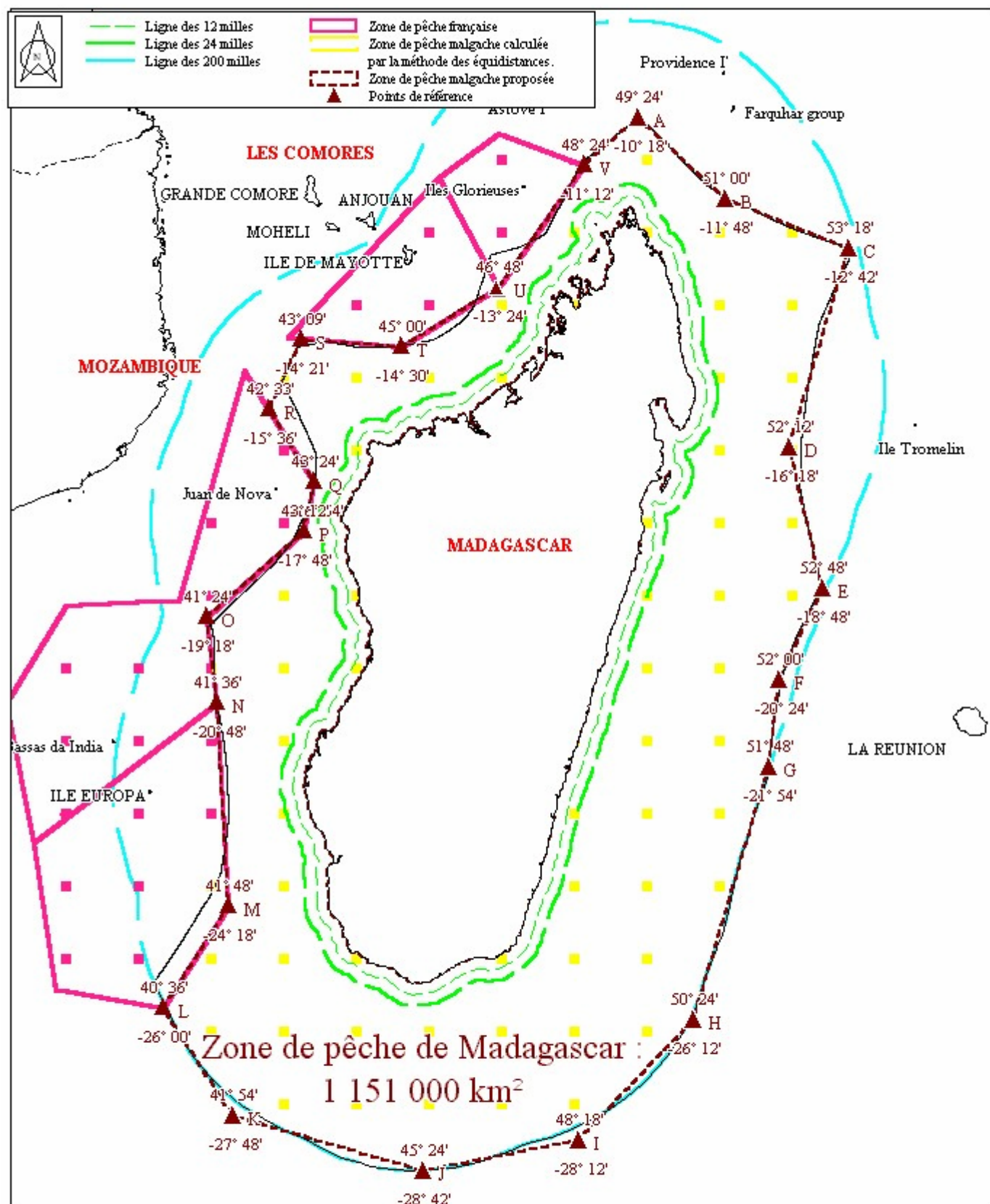
Al riguardo l'armatore o il comandante della nave deve:

1. permettere all'osservatore di salire a bordo della nave per espletarvi le sue funzioni e di restarvi per il periodo indicato nella domanda;
2. fornire uno spazio di lavoro adeguato con un tavolo e luce sufficiente;
3. fornire le informazioni in suo possesso sulle attività di pesca nella zona di pesca malgascia;
4. dare la posizione della nave (latitudine e longitudine);
5. inviare e ricevere o permettere di inviare e di ricevere messaggi mediante gli impianti di comunicazione presenti a bordo della nave;
6. consentire l'accesso a tutte le parti della nave in cui si svolgono le attività di pesca, di trasformazione e di deposito;

7. permettere il prelievo di campioni;
8. fornire installazioni adeguate per la conservazione dei campioni, senza che ciò vada a detrimento delle capacità di deposito della nave;
9. prestare assistenza per l'esame e la misurazione degli attrezzi da pesca a bordo della nave;
10. permettere di portare via i campioni e i documenti raccolti durante la permanenza a bordo dell'osservatore;
11. se l'osservatore resta a bordo della nave per più di quattro ore consecutive, offrirgli vitto e alloggio assicurandogli lo stesso trattamento riservato agli ufficiali della nave

APPENDICE 4 : Zone de pêche de Madagascar.

Echelle : 1 / 14 000 000 ème.



Edition : Septembre 2003

0 250 500
en kilomètre

ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR :

- A l'ouest : Calage de la zone de pêche de Madagascar sur la zone de pêche française.
- Au sud et au sud-est : Calage sur la ligne des 200 milles calculée à partir du trait de côte.
- Au nord et à l'est : Calage sur la zone de pêche calculée par la méthode des équidistances.
- Simplification de la délimitation à partir de points de référence.

APPENDICE 4 - Zona di pesca del Madagascar

Scala: 1: 14 000 000

linea delle 12 miglia	Zona di pesca francese
linea delle 24 miglia	Zona di pesca malgascia calcolata con il metodo delle equidistanze
linea delle 200 miglia	Zona di pesca malgascia proposta
	Punti di riferimento

Zona di pesca del Madagascar:
1 151 000 km²

Edizione settembre 2003	Chilometri
-------------------------	------------

ZONA DI PESCA DEL MADAGASCAR:

- Ad ovest: zona di pesca malgascia delimitata rispetto alla zona di pesca francese.
- A sud e a sudest: delimitazione rispetto alla linea delle 200 miglia calcolata a partire dalla linea di costa.
- A nord e ad est: delimitazione rispetto alla zona di pesca calcolata con il metodo delle equidistanze.
- Semplificazione della delimitazione tramite punti di riferimento.

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

Settore(i) di intervento: 11 Pesca

Attività: 1 103 - Accordi internazionali in materia di pesca

TITOLO DELL'AZIONE:

NUOVO PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE NELL'ACCORDO DI PESCA CE/MADAGASCAR

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

110301 (ex B78000): "Accordi internazionali in materia di pesca"

11010404 (ex B78000A): "Accordi internazionali in materia di pesca - spese di gestione amministrativa"

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): min. 2 411 385 euro, max. 4 762 770 euro in stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento

2.2 Periodo di applicazione: 2004-2006

2.3 Stima globale pluriennale delle spese

a) Scadenario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (*cfr. punto 6.1.1.*)

Cifre in euro

	Anno 2004		2005		2006		Totale	
	Min.	Max. ¹	Min.	Max. ¹	Min.	Max. ¹	Min.	Max. ¹
Stanziamenti d'impegno	701 385	1 402 770	825 000	1 650 000	825 000	1 650 000	2 351 385	4 702 770
Stanziamenti di pagamento	701 385	1 402 770	825 000	1 650 000	825 000	1 650 000	2 351 385	4 702 770

¹ Se le catture annue superano il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria è aumentato proporzionalmente di 75 euro per tonnellata pescata, ma non può superare un tetto di 1 650 000 euro.

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (*cfr. punto 6.1.2*)

	Anno 2004	2005	2006	Totale
Stanziamenti d'impegno	40 000	—	20 000	60 000
Stanziamenti di pagamento	40 000—	—	20 000	60 000

Totale parziale a + b

	Anno 2004		2005		2006		Totale	
	Min.	Max. ¹	Min.	Max. ¹	Min.	Max. ¹	Min.	Max. ¹
Stanziamenti d'impegno	741 385	1 442 770	825 000	1 650 000	845 000	1 670 000	2 411 385	4 762 770
Stanziamenti di pagamento	741 385	1 442 770	825 000	1 650 000	845 000	1 670 000	2 411 385	4 762 770

¹ Se le catture annue superano il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria è aumentato proporzionalmente di 75 euro per tonnellata pescata, ma non può superare un tetto di 1 650 000 euro.

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento
(cfr. punti 7.2 e 7.3)

	2004	2005	2006	Totale
Stanziamenti d'impegno / stanziamenti di pagamento	35 660	35 660	35 660	106 980

TOTALE a + b + c

	Anno 2004		2005		2006		Totale	
	Min.	Max. ¹	Min.	Max. ¹	Min.	Max. ¹	Min.	Max. ¹
Stanziamenti d'impegno	777 045	1 478 430	860 660	1 685 660	880 660	1 705 660	2 518 365	4 869 750
Stanziamenti di pagamento	777 045	1 478 430	860 660	1 685 660	880 660	1 705 660	2 518 365	4 869 750

¹ Se le catture annue superano il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria è aumentato proporzionalmente di 75 euro per tonnellata pescata, ma non può superare un tetto di 1 650 000 euro.

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

- ☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- ☐ La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- ☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

- ☒ Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione dei paesi candidati	Rubrica PF
SO	SD	NO	NO	NO	N. 4

4. BASE GIURIDICA

- Articolo 37 del trattato in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3, primo comma;
- accordo di pesca CE/Madagascar (regolamento (CEE) n. 780/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986)

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità dell'intervento comunitario

5.1.1 Obiettivi perseguiti

Il protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica del Madagascar scadrà il 20 maggio 2004.

Scopo del rinnovo è permettere agli armatori comunitari di proseguire le attività di pesca (soprattutto pesca del tonno) nelle acque malgascie secondo le modalità descritte nel protocollo siglato tra la Commissione, a nome della Comunità, e la delegazione malgascia al termine dei negoziati svoltisi ad Antananarivo dal 4 all'8 settembre 2003.

Si noti che il nuovo protocollo entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 per soddisfare una richiesta della parte malgascia, a giudizio della quale alcune disposizioni tecniche erano superate e dovevano essere riviste.

Questo nuovo protocollo si inserisce in maniera coerente nel quadro degli accordi sulla pesca del tonno stipulati dalla Comunità con alcuni paesi dell'Oceano Indiano, sottolineando tuttavia l'importanza della pesca responsabile e sostenibile, e consente di promuovere un rapporto di partenariato imperniato sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari della politica nazionale del Madagascar in materia di pesca.

L'obiettivo generale dell'accordo di pesca tra la CE e il Madagascar è promuovere una gestione trasparente e sostenibile delle risorse alieutiche contribuendo efficacemente allo sviluppo dell'economia nazionale.

In un contesto in cui le capacità nazionali di sfruttamento delle risorse sono limitate, l'accordo di pesca reca vantaggi sia agli Stati membri che alla Repubblica del Madagascar. Esso rafforza inoltre il sostegno comunitario al settore della pesca malgascio, che beneficerà di altre fonti complementari di finanziamento (fondo STABEX). L'accordo di pesca e la natura dei negoziati che l'hanno preceduto vanno al di là degli interessi puramente commerciali e contribuiscono alle relazioni di partnership il cui obiettivo generale resta lo sviluppo degli scambi economici.

Gli obiettivi specifici del sostegno comunitario al settore della pesca malgascio (attraverso gli strumenti STABEX e il sostegno alla buona gestione) possono essere così riassunti:

- sostegno alla messa a punto di piani di pesca basati sulla valutazione scientifica degli stock delle specie bersaglio ;
- aggiornamento dei testi normativi in funzione dell'evoluzione dello sforzo di pesca e operatività del centro di sorveglianza della pesca ;
- armonizzazione dei protocolli di pesca e trasparenza nel rilascio delle licenze per i vari tipi di pesca in riferimento ai piani di pesca di cui sopra ;
- riorganizzazione istituzionale e rafforzamento delle capacità, in modo che la concessione dei diritti di pesca sia indipendente dall'attività di controllo e di sorveglianza e che sia garantita la continuità dell'attività sulla base del reddito proveniente dalla filiera pesca.

5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

I servizi della DG Pesca hanno valutato la proposta di concludere un nuovo protocollo all'accordo di pesca tra la CE e il Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, sulla base in particolare delle informazioni raccolte da diverse fonti, e cioè la DG DEV, la Delegazione della Commissione a Antananarivo e la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano (CTOI).

Un riassunto della valutazione *ex-ante* è allegato alla presente scheda finanziaria. Le sue conclusioni si possono così riassumere:

- L'accordo di pesca con il Madagascar, anche se di portata limitata in termini finanziari e come volume delle catture, è di primaria importanza per gli operatori privati comunitari in quanto rientra nella rete di accordi sulla pesca del tonno nell'oceano Indiano, creata per tenere conto della natura altamente migratoria di questa specie. La Comunità ha stipulato accordi dello stesso tipo con le Seicelle (si tratta dell'accordo più importante, con 45 000 tonnellate di tonno), con Maurizio e con le Comore. Un accordo analogo dovrebbe essere concluso prossimamente con la Tanzania. La Commissione prevede poi di avviare negoziati con il Kenya.
- L'accordo è di vitale importanza anche per l'economia malgascia, perché costituisce una fonte rilevante di valuta e crea posti di lavoro per i marinai locali, nel settore della trasformazione e in quello della sorveglianza.

- Le attività di pesca nella zona economica esclusiva del Madagascar non sono ben regolamentate, il che spiega lo sviluppo di un'attività di pesca illegale, soprattutto da parte delle flotte asiatiche. Finché perdurerà questa situazione, il governo del Madagascar continuerà a veder sfumare le entrate valutarie risultanti da tale attività, con il più il rischio di un eccessivo sfruttamento dei suoi stock di tonno. Esso ha dunque tutto l'interesse a prendere misure atte a istituire un migliore controllo delle attività di pesca. L'accordo di pesca potrebbe contribuire a combattere questa situazione finanziando delle misure per il controllo e la sorveglianza delle flotte straniere.

5.1.3 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex-post

Dalla valutazione ex-post del protocollo 2001-2004 risulta che l'utilizzazione delle possibilità di pesca per quanto riguarda le licenze è stata molto soddisfacente sia per la categoria delle tonniere con reti a circuizione (circa 83,5%) che per quella dei pescherecci con palangari di superficie (circa 75%), come emerge dalla tabella riportata di seguito. (Le possibilità di pesca complessive previste dal protocollo 1998-2001 corrispondono a 40 tonniere con reti a circuizione e 40 pescherecci con palangari di superficie).

Utilizzazione dell'accordo di pesca del tonno CE/Madagascar (numero di navi)

Tonniere con reti a circuizione

Categoria	Possibilità di pesca disponibili	Utilizzazione		
		2001/2002	2002/2003	2003/2004
Spagna	18	17	18	18
Francia	20	15	15	14
Italia	2	1	1	1
TOTALE	40	33	34	33
Utilizzazione possibilità di pesca		82,5%	85%	82,5%

Pescherecci con palangari di superficie

Categoria	Possibilità di pesca disponibili	Utilizzazione		
		2001/2002	2002/2003	2003/2004
Spagna	23	22	23	15
Francia	10	9	2	3
Portogallo	7	4	5	4
TOTALE	40	35	30	22
Utilizzazione possibilità di pesca		87,5%	75%	55%

Dal punto di vista delle catture va segnalato che, nel periodo 1998-2000, il livello di catture della flotta comunitaria è prossimo a quello del quantitativo di riferimento (83,5%), il che indica un livello di utilizzazione più che soddisfacente delle possibilità di pesca concesse agli operatori comunitari (cfr. la tabella successiva).

**Utilizzazione dell'accordo di pesca del tonno CE/Madagascar
(catture annue dichiarate in tonnellate - tonniere con reti a circuizione e pescherecci con
palangari di superficie)**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Spagna	2 615	3 337	6 400	5 556	4 079	3 632	1 004
Francia	4 127	2 584	1 243	2 280	4 145	3 420	2 935
Portogallo	0	0	0	0	0	151	0
Italia	0	0	0	105	0	21	0
Totale	6 742	5 921	7 643	7 941	8 224	7 224	3 939
Quantitativo di riferimento	9 000	9 000	9 500	9 500	9 500	11 000	11 000
Utilizzazione del quantitativo di riferimento	74,9%	65,8%	80,4%	83,5%	86,6%	65,6%	35,8%

Dalle informazioni fornite dalle fonti scientifiche si deduce che la fluttuazione delle catture è dovuta principalmente alla natura migratoria degli stock di tonno.

Per quanto riguarda lo stato degli stock, il controllo delle specie migratorie nell'oceano Indiano è assicurato dalla Commissione per il tonno dell'oceano Indiano (CTOI). Il comitato scientifico della CTOI esprime pareri sulla cui base la CTOI adotta delle risoluzioni applicabili a tutti i suoi membri. La CE e il Madagascar sono membri della CTOI e sono quindi vincolati da tutte le risoluzioni da essa adottate.

Finora la CTOI non ha formulato risoluzioni concernenti misure particolari di conservazione concernenti il tonno o altre specie migratorie. L'attuale situazione degli stock non richiede l'istituzione di TAC o di contingenti nella regione in questione.

Nel 2000 le catture effettuate nell'oceano Indiano per le specie più richieste sono ammontate a 393 000 tonnellate per il tonnetto striato, a 304 000 tonnellate per l'albacora e a 131 000 tonnellate per il tonno obeso, pari ad un volume totale di 828 000 tonnellate (fonte: rapporto della 5ª sessione del comitato scientifico della CTOI, Seicelle, 2-6 dicembre 2002). Stando ai pareri scientifici, un quantitativo di riferimento di 11 000 tonnellate nella ZEE malgascia (quale previsto nel protocollo 2001-2004) non può avere un impatto negativo sullo stato delle risorse, né a livello nazionale né a livello regionale, considerato che il tasso di cattura della flotta comunitaria nella ZEE del Madagascar rappresenta in media solo il 4% circa delle catture totali della flotta comunitaria nell'oceano Indiano.

È stata infine constatata la necessità di inserire nel protocollo alcune disposizioni complementari in materia di controllo, che assicurino una migliore sorveglianza delle attività di pesca esercitate dalle navi comunitarie e straniere nella zona di pesca malgascia.

Gli elementi del nuovo protocollo modificati, restati immutati o inseriti ex novo sono indicati qui di seguito.

- Elementi classici

Le possibilità di pesca, il quantitativo di riferimento, la contropartita finanziaria, gli anticipi e i canoni pagati dagli armatori, il sistema di gestione delle licenze e altre misure tecniche sono elementi presenti in tutti i protocolli conclusi dalla Comunità con dei paesi terzi e sono il risultato di un negoziato con il paese partner:

- Possibilità di pesca: sulla base delle informazioni disponibili e del livello soddisfacente di utilizzazione del protocollo esistente si prevede di concedere nel nuovo protocollo le stesse possibilità di pesca prevista dal protocollo precedente e cioè 40 tonniere con reti a circuizione e 40 pescherecci con palangari di superficie.
- Quantitativo di riferimento: resta anch'esso immutato (11 000 tonnellate all'anno). Il mantenimento del quantitativo di riferimento è giustificato, in quanto una caratteristica della pesca del tonno, direttamente legata alla natura altamente migratoria di questo pesce, è che il livello delle catture in una data zona è soggetto a forti fluttuazioni da una campagna all'altra.
- Contropartita finanziaria: l'importo della contropartita finanziaria è fissato in 825 000 euro all'anno, di cui 320 000 euro a titolo di compensazione finanziaria e 505 000 euro per le azioni specifiche (come nel protocollo precedente).
- Anticipi e canoni versati dagli armatori:
 - I canoni a carico degli armatori ammontano a 25 euro per tonnellata di tonno catturata nella zona di pesca malgascia, come in tutti gli accordi conclusi dalla Comunità nella regione;
 - Gli anticipi sono stati aumentati rispetto al protocollo precedente: 2 800 euro (invece di 2 500 euro) all'anno per tonniera con reti a circuizione, 1 750 euro (invece di 1 500 euro) all'anno per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 tsl e 1 200 euro (invece di 1 100 euro) all'anno per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 tsl. Questi anticipi corrispondono rispettivamente ai canoni dovuti per 112 tonnellate, 70 tonnellate e 48 tonnellate di catture annue nella zona di pesca malgascia. Si tratta di un aumento del 10% circa, dopo tre anni (2001-2004), che può considerarsi modesto e che è il risultato di una trattativa ragionevole;

- Nuovi elementi

Sono state introdotte nuove disposizioni intese a promuovere una pesca responsabile e sostenibile. Esse mirano in particolare a rafforzare il controllo e la sorveglianza della flotta comunitaria e dovrebbero comportare anche un migliore controllo di tutte le flotte straniere operanti nella zona di pesca malgascia:

- i) la clausola di esclusiva, che vieta l'esistenza di licenze private o altri accordi privati paralleli all'accordo di pesca comunitario ;
- ii) un piano dettagliato delle azioni specifiche, con l'indicazione di uno scadenziario e degli obiettivi previsti ;
- iii) nuove disposizioni complementari sul VMS che rafforzano il controllo delle navi operanti nelle acque malgascie, in particolare la trasmissione ogni ora con indicazione della rotta e della velocità ;
- iv) la clausola sociale applicabile ai marinai locali imbarcati sulle navi comunitarie ;
- v) una sezione dedicata alle sanzioni imposte in caso di violazione delle disposizioni del protocollo e del suo allegato ;
- vi) una sezione relativa alla tutela dell'ambiente marino e delle specie protette.

- Rapporto costo-efficacia per la Comunità

I principali costi per la CE risultano dai pagamenti della contropartita finanziaria da parte della Comunità e dal pagamento delle licenze da parte degli armatori comunitari a favore del governo malgascio e del ministero responsabile per la pesca.

L'accordo offre evidenti benefici per la Comunità, in quanto il valore del livello medio delle catture è superiore al costo del protocollo. Nel nuovo protocollo si prevede di mantenere lo stesso costo globale (comprendente i costi a carico della CE e quelli a carico degli armatori utilizzatori delle licenze) del protocollo precedente, e cioè un costo unitario per tonnellata di tonno catturato pari a 100 euro (come in tutti gli accordi conclusi dalla Comunità nell'oceano Indiano).

La contropartita finanziaria della Comunità sarà calcolata moltiplicando una frazione del costo suddetto (75 euro) per il quantitativo di riferimento (75 euro x 11 000 tonnellate = 825 000 euro). Il computo del canone a carico degli armatori comunitari sarà effettuato moltiplicando il volume delle catture effettive per una frazione del costo suddetto (25 euro). Se ad esempio le catture effettuate dagli armatori comunitari nelle acque malgascie nel 2004 ammontassero a 11 000 tonnellate (utilizzazione fittizia del 100% del quantitativo di riferimento) la Comunità pagherebbe 825 000 euro e gli armatori 275 000 euro, per un totale di 1 100 000 euro.

I prezzi per il tonnetto striato sul mercato mondiale hanno registrato una forte diminuzione nel 1999, scendendo a 400 US\$/tonnellata a Bangkok. All'inizio del 2000 sono però risaliti a 750 US\$/tonnellata.

Il prezzo per l'albacora nel 2002 era di 1000 US\$ /tonnellata. Il prezzo dell'albacora originario dell'oceano Indiano o dell'Atlantico è più elevato di quello dell'albacora del Pacifico, ma negli ultimi anni questa differenza di prezzo si è ridotta (fonte: GLOBEFISH Databank, tuna prices – exports – imports- catches – consumptions, 2002).

Se nell'esempio precedente le 11 000 tonnellate di tonno fossero state commercializzate, avrebbero raggiunto un prezzo di 9 625 000 euro (prendendo come prezzo medio 875 euro per tonnellata). L'utile sarebbe stato di 8 525 000 euro, cioè 7,75 volte l'importo pagato complessivamente al Madagascar dalla Comunità e dagli armatori.

Oltre al valore commerciale diretto delle catture per le navi interessate, l'accordo offre i seguenti vantaggi alla Comunità e al Madagascar:

- creazione di posti di lavoro per marinai locali ed europei sulle navi comunitarie;
- effetto moltiplicatore per l'occupazione nei porti, nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca, nell'industria ecc. nella Comunità e nel Madagascar;
- contributo all'approvvigionamento ittico della Comunità e della popolazione malgascia.

Nelle direttive di negoziato definite dal Consiglio per gli accordi di pesca con i paesi ACP si precisa poi che occorre tenere conto dell'interesse che ha la Comunità a mantenere o a stabilire relazioni in materia di pesca con i paesi in questione.

- Azioni specifiche

La realizzazione delle azioni specifiche previste dall'articolo 3 del protocollo 2001-2004, quale risulta dall'esame dei rapporti annuali di utilizzazione presentati dalle autorità malgascie, è soddisfacente.

I risultati ottenuti finora sono riassunti di seguito.

Programmi scientifici (dotazione di 240 000 euro): a titolo di questo programma è stato finanziato un viaggio di studio sul sistema di gestione della pesca in Australia. Dopo l'approvazione del programma, proposto tardivamente nel maggio 2003, è stata sbloccata una prima quota di 80 000 euro. I fondi saranno concessi da una parte all'Unità statistica tonniera di Antsiranana (USTA), per potenziare le sue capacità di analisi delle statistiche, con una dotazione di 30 000 euro, dall'altra al Programma nazionale malgascio di ricerca sui gamberetti (PNRC) per finanziare la valorizzazione della ricerca: seminario sulla gestione della risorsa gamberetti nel 2003, missione di studio del sistema di gestione dei gamberetti nel Mozambico, missione di studio sulla gestione della pesca in Australia. Saranno prese a carico le indennità da versare al personale e alcune azioni di ricerca, a complemento dei finanziamenti FDHA e AFD: settore socioeconomico, pesca tradizionale, biologia e dinamica delle popolazioni (marcatura dei gamberetti, marcatura del novellame, controllo degli stock). Il bilancio previsionale del PNRC è di 210 000 euro.

Sorveglianza (dotazione di 801 000 euro): la sezione relativa alla sorveglianza è la più importante in termini di dotazione finanziaria e rappresenta una delle priorità politiche del ministero responsabile per la pesca. Il Centro di sorveglianza della pesca, istituito nel 1999, beneficia di un'assistenza tecnica permanente e ha sensibilmente sviluppato le sue capacità d'intervento. Nell'ambito del programma di sostegno al funzionamento del Centro, cofinanziato con fondi STABEX e FDHA, ai sensi di un protocollo specifico firmato nell'aprile 2002, è impegnato uno stanziamento di 256 000 euro. La programmazione è stata approvata e si attende il versamento dell'importo in questione. Le rimanenze delle prime due quote e quella dell'ultima quota formeranno oggetto di una programmazione complementare che sarà proposta prima della data di scadenza del protocollo. L'attività di pattugliamento in mare è effettuata da 2 navi che nel 2002 hanno totalizzato 217 giorni in mare e controllato 93 pescherecci. Altre missioni sono svolte dalle unità rapide (4 gommoni Zodiac), collegate alle navi adibite alla sorveglianza, e dalle brigate mobili. La sorveglianza aerea permette anch'essa di osservare un numero elevato di navi (48 osservazioni in 6 sorvoli). Alcuni agenti di sorveglianza regionali sono infine incaricati di controllare gli stabilimenti, le imbarcazioni e i permessi di raccolta. Con il decreto 1613/2002 del 31 luglio 2002 il sistema di controllo via satellite è stato ora esteso a tutte le navi che operano nel settore della pesca (pesca artigianale, navi di appoggio e di raccolta) all'interno delle acque soggette alla giurisdizione malgascia. Dal febbraio 2002 il centro dispone di un terminale Inmarsat M4 che ne potenzia le capacità di comunicazione, in particolare sulla rete X25 utilizzata dalla flotta europea. I fondi messi a disposizione nell'ambito dell'accordo di pesca sono utilizzati per investimenti in materiale di comunicazione e materiale informatico, per realizzare perizie tecniche e giuridiche nazionali e internazionali e per assicurare la formazione degli agenti del Centro e degli operatori del settore. I mezzi finanziari messi a disposizione permettono inoltre la partecipazione del centro a missioni di cooperazione regionale. Le dimensioni della ZEE e l'estensione della zona costiera richiedono tuttavia finanziamenti non indifferenti per poter disporre di un sistema minimo di sorveglianza, i cui costi di esercizio resterebbero sostenibili e sarebbero assunti dalla filiera. Il centro è ancora in una fase di investimenti (è previsto tra l'altro l'acquisto di una nave di sorveglianza) e beneficia di cofinanziamenti FDHA e STABEX impegnati per l'esercizio in corso, per un importo rispettivamente di 510 000 e 957 000 euro.

Pesca tradizionale (dotazione di 210 000 euro): questa sezione si sviluppa su due filoni: 1) acquisto di equipaggiamento e attrezzature tecniche (piroghe, motori, installazione di una cella frigorifera ecc.); 2) creazione di un sistema di partnership tra società di raccolta e pescatori tradizionali, isolati e lontani dagli assi di comunicazione, per assicurare lo smercio dei prodotti della pesca. I fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di una cella frigorifera e di attrezzi da pesca e per il funzionamento dei servizi di sostegno al personale del ministero. La seconda quota del finanziamento di 70 000 euro è stata sbloccata a seguito della programmazione proposta nel dicembre 2002. Le autorità desiderano ora utilizzare questi fondi per promuovere l'impiego di nuove attrezzature da pesca (in particolare imbarcazioni in fibra di vetro in sostituzione delle piroghe in legno).

Formazione (dotazione di 300 000 euro): dopo l'approvazione del piano di formazione, proposto nell'ottobre 2002, si è proceduto al versamento delle prime due quote di 200 000 euro. Sono stati organizzati alcuni moduli di formazione: animazione di riunioni e terminologie applicate alla pesca e all'agricoltura, sorveglianza e statistiche, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pesca marittima e continentale, ai quali hanno partecipato 67 persone. Il versamento dell'ultima quota permetterà di impartire le formazioni previste in acquacoltura marina e continentale, in gestione di bilancio, pianificazione e controllo mediante l'introduzione di tabelle di marcia.

5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

In considerazione delle caratteristiche specifiche della pesca del tonno, la Comunità versa un importo forfettario direttamente proporzionale ad un quantitativo previsto di catture (quantitativo di riferimento), calcolato sulla base della media delle catture constatate negli anni precedenti, eventualmente corretto in funzione del numero delle navi autorizzate a pescare. Se le catture superano il quantitativo di riferimento la Comunità paga un importo supplementare proporzionale all'eccedenza. Se le catture effettive sono inferiori a quelle previste il paese terzo trattiene la somma inizialmente versata.

Nell'ambito del nuovo protocollo la CE pagherà una contropartita finanziaria annua di 825 000 euro (come per il protocollo precedente). Il 60% dell'importo (pari a 505 000 euro) sarà destinato al finanziamento di azioni specifiche, intese a sviluppare il settore della pesca nel Madagascar (finanziamento di programmi scientifici, sostegno a un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca, finanziamento di borse di studio e tirocini di formazione, sostegno alla pesca tradizionale e aiuto alla gestione degli osservatori). I relativi importi saranno pagati alle autorità malgасce dopo la presentazione, la valutazione e l'approvazione da parte della Commissione di un piano annuale dettagliato con l'indicazione di uno scadenziario e degli obiettivi previsti per ciascuna delle azioni specifiche. Nell'esaminare tale programmazione si considererà in particolare la compatibilità delle diverse azioni con delle attività a livello regionale quali il «tuna tagging programme» (finanziato dalla CE nell'ambito del 9° programma indicativo regionale del FES: circa 14 milioni di euro), sotto la responsabilità della commissione per il tonno dell'oceano Indiano.

Gli importi relativi alle azioni specifiche e quello della compensazione finanziaria (320 000 euro l'anno) saranno versati entro il 30 aprile di ogni anno al ministero responsabile per la pesca e su un conto, indicato dalle autorità malgасce, aperto presso il Tesoro pubblico.

5.3 Modalità di attuazione

L'attuazione del protocollo in questione è di esclusiva competenza della Commissione, che assolverà tale compito con l'aiuto del suo personale statuario, a Bruxelles e nella sua delegazione nel Madagascar.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

6.1.1 Intervento finanziario

Cifre in euro

Ripartizione	Anno 2004		2005		2006		Totale	
	Min.	Max. ¹	Min.	Max. ¹	Min.	Max. ¹	Min.	Max. ¹
Compensazioni e finanziaria	196 385	897 770	320 000	1 145 000	320 000	1 145 000	36 385	3 187 770
Azioni specifiche	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	1 515 000	1 515 000
TOTALE	701 385	1 402 770	825 000	1 650 000	825 000	1 650 000	2 351 385	4 702 770

¹ Se le catture annue superano il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria è aumentato proporzionalmente di 75 euro per tonnellata pescata, ma non può superare un tetto di 1 650 000 euro.

6.1.2 Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese TI (stanziamenti d'impegno)

	Anno 2004	2005	2006	Totale
1) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA):				
a) uffici di assistenza tecnica (UAT)				
b) altra assistenza tecnica e amministrativa: - intra muros: - extra muros: <i>di cui per la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici di gestione:</i>				
Totale parziale 1				
2) Spese d'appoggio (SDA):				
a) studi	40 000		20 000	60 000
b) riunioni di esperti				
c) informazione e pubblicazioni				
Totale parziale 2				
TOTALE	40 000		20 000	60 000

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)

Cifre in euro

Ripartizione	Tipo di risultati (progetti, dossier...)	Numero di risultati (totale per anni 1...n)	Costo unitario medio	Costo totale (totale per anni 1...n)
<u>Azione 1</u>	Possibilità di pesca in cambio di una compensazione finanziaria	Quantitativo di riferimento: 11 000 t/anno per 40 tonniere con reti a circuizione e 40 pescherecci con palangari di superficie	Min.: 320 000 €/anno (196 385 € nel 2004) Max.: 1 145 000 €/anno (897 770 € nel 2004)	Min.: 836 385 € Max.: 3 187 770 €
<u>Azione 2</u> - Misura 1 - Misura 2 - Misura 3 - Misura 4 - Misura 5	Programmi scientifici Controllo e sorveglianza Formazione Pesca tradizionale Osservatori		90 000 €/anno 267 000 € 60 000 € 68 000 € 20 000 €	1 515 000 €
COSTO TOTALE				Min.: 2 351 385 € Max.: 4 702 770 € (1)

(1) Costo totale minimo e massimo tenuto conto della durata triennale del protocollo

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione su risorse esistenti e/o supplementari		Totale posti/mese	Descrizione dei compiti inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A	0		0	
	B	1		0,5	
	C	1		0,5	
Altre risorse umane			1 END + 1 AUS C	5	
Totale		2	2	6	

7.2 Incidenza delle spese per risorse umane

Tipo di risorse umane	Importo in euro	Modo di calcolo *
Funzionari Agenti temporanei	4 460	$(60\,000/12 \times 0.5) + (47\,000/12 \times 0.5)$
Altre risorse umane (indicare la linea di bilancio)	19 000	(END) $44\,000/12 \times 4 \text{ €} +$ $52\,000/12 \times 1 \text{ € (AUS C)}$
Totale	23 460	

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

Linea di bilancio (n. e denominazione)	Importo in euro	Modo di calcolo
Dotazione globale (Titolo A7)		
A0701 – Missioni	10 700	
A07030 – Riunioni	1 500	
A07031 – Comitati obbligatori ⁽¹⁾	0	
A07032 – Comitati non obbligatori ⁽¹⁾	0	
A07040 – Conferenze	0	
A0705 – Studi e consulenze		
.... Altre spese (specificare)		
Sistemi d'informazione (A-5001/A-4300)		
Altre spese - parte A (specificare)		
Totale	12 200	

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

⁽¹⁾ Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	35 660 €
II.	Durata dell'azione	3 anni
III.	Costo totale dell'azione (I x II)	106 980 €

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1 Sistema di controllo

Come per i protocolli precedenti, anche nell'ambito del nuovo protocollo tra la CE e il Madagascar è previsto un sistema di controlli regolari. L'utilizzazione delle licenze è rigorosamente controllata e periodicamente si procede alla raccolta dei dati sulle catture.

L'importo della compensazione finanziaria (320 000 euro all'anno) sarà versato entro il 30 aprile di ogni anno su un conto, indicato dalle autorità malgascse, aperto presso il Tesoro pubblico. L'impiego della compensazione è di esclusiva competenza dello Stato malgascio.

Gli importi destinati a finanziare le azioni specifiche (505 000 euro all'anno) sono messi a disposizione del ministero responsabile per la pesca per quote annuali, secondo la ripartizione indicata all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo. I relativi importi saranno pagati alle autorità malgascse dopo la presentazione, la valutazione e l'approvazione da parte della Commissione di un piano annuale dettagliato con l'indicazione di uno scadenziario e degli obiettivi previsti per ciascuna delle azioni specifiche.

Gli importi destinati al finanziamento di borse di studio e di tirocini di formazione saranno corrisposti sulla base delle spese sostenute.

Ogni anno, entro tre mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo, dovrà essere inviata alla Commissione una relazione sull'utilizzazione dei fondi destinati alle azioni specifiche. La Commissione ha il diritto di chiedere informazioni supplementari e di riesaminare i pagamenti in questione in funzione della realizzazione effettiva delle azioni previste.

L'introduzione dell'obbligo per le autorità malgascse di presentare un piano annuale prima della realizzazione delle azioni specifiche consentirà alla Commissione di seguire meglio la realizzazione delle azioni in questione confrontando tale programmazione con le relazioni annuali sull'utilizzo dei fondi attribuiti.

8.2 Modalità e periodicità della valutazione prevista

Prima della scadenza il nuovo protocollo sarà sottoposto ad una valutazione che dovrà tenere conto degli indicatori economici diretti (catture e valore delle catture), degli indicatori di incidenza (numero di posti di lavoro creati e mantenuti e rapporto tra il costo del protocollo e il valore delle catture) e degli indicatori di impatto sull'ecosistema.

9. MISURE ANTIFRODE

Dal momento che i contributi finanziari della Comunità costituiscono una contropartita diretta delle possibilità di pesca offerte, il paese terzo è libero di utilizzarli come vuole, salvo l'obbligo di presentare alla Commissione, secondo le modalità previste nel protocollo, relazioni sull'utilizzazione di determinati stanziamenti. Sono soggette all'obbligo di presentare una relazione annuale sulla realizzazione dell'azione e sui risultati ottenuti tutte le azioni di cui all'articolo 3 del protocollo. La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari su detti risultati e di riesaminare i pagamenti in funzione della realizzazione effettiva delle azioni.

Gli Stati membri le cui navi operano nell'ambito dell'accordo devono inoltre certificare alla Commissione l'esattezza dei dati riportati nei certificati di stazza delle navi, in modo che il calcolo dei canoni per le licenze possa essere effettuato su una base sicura.

Il protocollo prevede altresì l'obbligo per le navi comunitarie di compilare delle dichiarazioni di cattura (da trasmettere alla Commissione e alle autorità malgascse), sulla cui base sarà effettuato il computo definitivo delle catture realizzate nell'ambito del protocollo nonché il calcolo dei canoni.

Le modalità tecniche di attuazione del nuovo protocollo prevedono maggiore rigore nella trasmissione delle informazioni relative alla determinazione via satellite della posizione delle navi e alle catture da esse effettuate, che devono essere controllate da un numero soddisfacente di osservatori imbarcati a bordo dei pescherecci della flotta comunitaria.